



AGENS

Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi

Roma, 24 luglio 2017
Prot. n. 109/17/H.19.

Alle Aziende associate

L o r o S e d i

OGGETTO: ANAC: Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 (Delibera n. 556 del 31/5/2017).

Si rende noto che il Consiglio dell'ANAC, con Delibera n. 556 del 31 maggio 2017 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 160 del 11 luglio 2017), ha approvato l'aggiornamento delle "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136" emanate dall'Autorità con Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011.

A tale riguardo, si rammenta che il 7 settembre 2010 è entrato in vigore il "Piano straordinario contro le mafie", varato con legge n. 136 del 13 agosto 2010 (v. allegato 1), che prevede importanti misure di contrasto alla criminalità organizzata e nuovi strumenti per prevenire infiltrazioni criminali. In particolare, agli artt. 3 e 6 della L. n. 135/2010, è disciplinato lo strumento della tracciabilità, il quale opera con le stesse proprietà di un codice identificativo, funzionale all'attività ricostruttiva dei flussi e finalizzato a garantire che non sia dispersa l'informazione finanziaria identificativa di contratti o finanziamenti pubblici a cui sono correlate movimentazioni di denaro soggette a tracciabilità.

Più nello specifico, i pilastri fondamentali dell'art. 3 della legge n. 136/2010 sono:

- a. l'utilizzo di conti correnti dedicati per l'incasso ed i pagamenti di movimentazioni finanziarie derivanti da contratto di appalto;
- b. il divieto di utilizzo del contante per incassi e pagamenti di cui al punto a) e di movimentazioni in contante sui conti dedicati;
- c. l'obbligo di utilizzo di strumenti tracciabili per i pagamenti.

Ciò premesso, l'Autorità ha adottato, in materia, tre atti di determinazione, rispettivamente n. 8 del 18 novembre 2010, recante "Prime indicazioni sulla tracciabilità finanziaria ex art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificata dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187", n. 10 del 22 dicembre 2010, recante "Ulteriori indicazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari" e n. 4 del 2011, recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136" (v. allegato 2), che sostituisce le due determinazioni precedenti.

Alla luce dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n. 50/2016), nonché del D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 recante "Disposizioni integrative e correttive al



decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, l’Autorità ha aggiornato la determinazione n. 4 del 2011, al fine di adeguare le disposizioni ivi contenute alle nuove disposizioni codicistiche nonché alla giurisprudenza e prassi consolidata.

In particolare, si evidenzia che il legislatore europeo ha espresso nelle direttive del 2014 una nozione di appalto ben più ampia della nozione italiana, come desunta dal codice civile, essendo teso a disciplinare le procedure di affidamento di un’ampia gamma di contratti, che, pur definiti come “*appalto*”, comprendono una serie eterogenea di negozi civilistici. Tale impostazione - come si legge nella relazione illustrativa della Delibera in oggetto - determina l’inclusione, nell’ambito oggettivo di applicazione del Codice, di fattispecie che erano escluse dalla disciplina dell’evidenza pubblica nel previgente quadro normativo (ad esempio, il caso degli affidamenti di servizi legali). Ciò posto, i contratti qualificabili come “*appalti di servizi*”, anche nella più ampia nozione europea, devono essere sottoposti agli obblighi di tracciabilità.

Con riferimento all’ambito soggettivo di applicazione, in linea generale ed in considerazione del fatto che la normativa antimafia trova applicazione generalizzata ai contratti pubblici, sono tenuti all’osservanza degli obblighi di tracciabilità tutti i soggetti sottoposti all’applicazione del Codice; di conseguenza l’art. 3 della L. n. 136/2010 si applica alle stazioni appaltanti di cui all’art. 3, co. 1, dalla lett. a) alla lett. o) del D. Lgs. n. 50/2016.

Per quanto concerne, invece, le modalità di attuazione degli obblighi di tracciabilità, gli adempimenti essenzialmente consistono in:

1. utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva;
2. effettuazione dei movimenti finanziari relativi alle medesime commesse pubbliche esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
3. indicazione negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione del CIG e, ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, del CUP.

Si precisa, da ultimo, che le Linee guida entrano in vigore 15 giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e si applicano ai contratti per i quali, alla data di entrata in vigore delle stesse, non siano già state compiute le attività, per la richiesta del CIG, indicate al paragrafo 5.2 della Delibera n. 556/2017.

Con riserva di fornire ulteriori approfondimenti, porgiamo cordiali saluti.

p. IL DIRETTORE GENERALE

All.